

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) Terza sezione Caso MASCOLO contro ITALIA°. SENTENZA del 16 dicembre 2004 Ricorso n° 68792/01. Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) così come dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, (diritto ad un processo entro un termine ragionevole) (per l'impossibilità prolungata di ottenere il possesso dell'appartamento del ricorrente dovuta alla mancata concessione della forza pubblica durante l'esecuzione dello sfratto). Equa soddisfazione liquidata in 3.000 EURO (tre mila) per solo danno morale e 700 EURO (settecento) per le spese legali, sostenute davanti ai giudici nazionali. Esclusione del danno materiale.

(traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Maurizio de Stefano).

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
TERZA SEZIONE
CASO MASCOLO c. ITALIA
(Ricorso n° 68792/01)
SENTENZA
STRASBURGO
16 dicembre 2004

Nel caso Mascolo c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da :

Sig.ri B.M. ZUPANČIČ, *presidente*, J. HEDIGAN, L. CAFLISCH, Sig.ra M. TSATSA-
NIKOLOVSKA, Sig. V. ZAGREBELSKY, Sig.ra A. GYULUMYAN,, Sig. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON,
giudici,
e dal Sig. V. BERGER, *cancelliere de sezione*,

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 25 novembre 2004,

Rende la sentenza che segue, adottata in questa data :

PROCEDURA

1§. All'origine del caso vi è un ricorso (n° 68792/01) rivolto contro la Repubblica italiana di cui un cittadino di questo Stato, Sig. Sergio Mascolo (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 15 dicembre 2000 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2§ Il Governo italiano (« il Governo ») è stato rappresentato dai suoi agenti succedutisi, rispettivamente Signori U. Leanza e I.M. Braguglia, ed i suoi coagenti succedutisi, rispettivamente Signori V. Esposito et F. Crisafulli

3§. Il 16 ottobre 2003, la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso.

4§. Il 1° novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla terza sezione così ricomposta (articolo 52 § 1).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

5§. Il ricorrente è nato nel 1964 e risiede ad Agerola (Napoli).

6§ Egli è proprietario d'un appartamento a Castellammare di Stabia (Napoli), che aveva locato a N.R.

7§. Con una lettera raccomandata del 16 settembre 1989, il ricorrente informò la locataria della sua intenzione di porre fine alla locazione allo spirare del contratto, cioè il 4 maggio 1990, e la pregò lasciare liberi i locali prima di questa data.

8§. Con un atto notificato il 9 febbraio 1990, il ricorrente reiterò l'intimazione di rilascio ed citò l'interessata a comparire davanti il giudice di primo grado di Castellammare di Stabia.

9§. Con una ordinanza del 12 marzo 1990, quest'ultimo confermò formalmente la risoluzione del contratto e decise che i locali dovevano essere rilasciati liberi al più tardi il 2 gennaio 1993. Questa decisione divenne esecutiva il 12 marzo 1990.

10§ Il 29 gennaio 1993, il ricorrente notificò alla locataria l'ordine di rilasciare libero l'appartamento.

11§. Il 18 febbraio 1993, egli notificò il preavviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 1° marzo 1993 per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

12§. Tra il 1° marzo 1993 ed il 29 settembre 2000, l'ufficiale giudiziario procedette a venticinque tentativi di sfratto che andarono tutti a vuoto, non avendo potuto il ricorrente beneficiare dell'assistenza della forza pubblica.

13§. Il 17 ottobre 2000, il ricorrente recuperò il suo appartamento.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

14§ A decorrere dal 1947, la legislazione in materia di locazioni ad uso abitativo è stata segnata da molteplici interventi dei pubblici poteri, riguardanti il controllo dei canoni attraverso il blocco degli stessi, temperato dagli aumenti legali decretati per vari periodi dal Governo, così come la proroga legale di tutte le locazioni in corso ed, infine, sulla sospensione od il differimento dell'esecuzione forzata degli sfratti. Per quanto concerne la proroga delle locazioni, la sospensione dell'esecuzione forzata ed il differimento degli sfratti, il diritto interno pertinente è illustrato nella sentenza resa dalla Corte nel caso *Immobilier Saffi c. Italia* ([GC], n° 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V).

15§. In ultimo luogo, un decreto legge n° 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge n° 200/03, sospese in taluni casi l'esecuzione forzata delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.

Con un decreto legge n° 240 del 13 settembre 2004, questa sospensione fu prorogata al 31 ottobre 2004.

a) Il sistema di controllo dei canoni

16§. In materia di controllo dei canoni, l'evoluzione della legislazione può riassumersi come segue.

17§. La prima misura pertinente fu la legge n° 392 del 27 luglio 1978, che introduce un sistema di <<equo canone>> fondato su di un certo numero di criteri come la superficie ed i costi di costruzione dell'appartamento.

18§. Una seconda misura fu adottata dalle autorità nell'agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Entrò allora in vigore una legislazione che attenuava le restrizioni che colpivano l'ammontare dei canoni (*patti in deroga*), in virtù della quale i proprietari ed i locatari potevano in via di principio derogare al canone fissato dalla legge accordandosi per un ammontare differente.

19§ . Infine, la legge n° 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberalizzato i canoni.

b) Obblighi del conduttore in caso di tardivo rilascio

1. Il conduttore è sottoposto all'obbligazione generale d'indennizzare il proprietario di ogni danno causato dal rilascio tardivo dell'alloggio. A tal riguardo, l'articolo 1591 del codice civile dispone :

« Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno ».

21§. Tuttavia, la legge n° 61 del 1989 ha tra l'altro limitato l'indennizzo che poteva richiedere il proprietario ad una somma pari al canone versato dal conduttore al momento della finita locazione, indicizzata al costo della vita (articolo 24 della legge n° 392 del 27 luglio 1978) e maggiorata del 20 %, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.

c) I principi fissati dalla Corte costituzionale

22§. La Corte costituzionale fu adita, a più riprese, sulla questione se il sistema legale della proroga delle locazioni, della sospensione o del differimento dell'esecuzione forzata degli sfratti fosse conforme alla Costituzione riguardo al diritto di proprietà ed al principio del termine ragionevole del processo. Il suo intervento fu parimenti richiesto a proposito del limite dell'indennizzo che poteva essere richiesto dal proprietario.

23§. Per quanto concerne la prima questione, con delle sentenze rese tra il 1984 ed il 2004 (vedere segnatamente le sentenze n° 89 del 1984, n° 108 del 1986 e n° 155 del 2004), la Corte costituzionale concluse per l'affermativa giustificando l'adozione di queste misure legislative con il loro carattere transitorio e limitato. In questa ultima sentenza citata, in particolare, la Corte costituzionale affermò che anche se il legislatore dovette prendersi carico delle persone che si trovavano in condizioni particolari di miseria, egli non poteva limitarsi a trasferire all'infinito questo carico esclusivamente sul proprietario, perché quest'ultimo avrebbe potuto egli stesso trovarsi nella stessa situazione di bisogno. Peraltro, il mantenimento della stessa logica legislativa non avrebbe potuto, per l'avvenire, continuare ad essere considerata come legittima.

24§. Quanto alla seconda questione, nella sua sentenza n° 482 resa nel 2000, la Corte costituzionale rispose per l'affermativa trattandosi di periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spiegò che questa limitazione mirava a regolare le locazioni interessate dalla legislazione d'eccezione in vigore e che la penuria degli alloggi esigeva la sospensione delle misure d'esecuzione forzata. Peraltro, il legislatore aveva accompagnato la sospensione degli sfratti con disposizioni che determinavano l'ammontare dell'indennizzo dovuto dal conduttore, cioè due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario vi trovava un vantaggio per il fatto che era dispensato dal dimostrare l'esistenza di un pregiudizio.

2. La Corte costituzionale dichiarò incostituzionale il limite dell'indennizzo che poteva essere richiesto dal proprietario nel caso in cui egli si era trovato nell'impossibilità di ottenere il possesso dell'appartamento in conseguenza del comportamento del conduttore e non dell'intervento del legislatore.

26§. Di conseguenza, la giurisdizione costituzionale ha così consentito al proprietario d'intraprendere una procedura civile per ottenere piena riparazione dei pregiudizi causati dal conduttore.

d) L'articolo 1591 del codice civile e la giurisprudenza della Corte di Cassazione

27§. Con la sentenza n° 1463 del 5 febbraio 1993, la Corte di Cassazione affermò che l'articolo 1591 del codice civile non esclude, per le parti interessate, la possibilità di accordarsi preventivamente sull'ammontare dell'indennizzo al fine d'evitare la necessità, per il proprietario, di fornire la prova del danno subito.

28§. In seguito, nella sua sentenza n° 7670 del 12 luglio 1993, la Corte di Cassazione illustrò che il semplice ritardo nel rilascio dell'alloggio poteva unicamente giustificare una condanna generale del conduttore al risarcimento dei pregiudizi subiti dal proprietario. Quest'ultimo, in effetti, doveva fornire la prova specifica del danno subito in relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione così come alla possibilità di utilizzazione diretta. Nella fattispecie, la Corte di Cassazione confermò la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda d'indennizzo del proprietario per il motivo che questi non aveva fornito la prova del pregiudizio effettivamente subito riferendosi a dei documenti specifici concernenti le proposte di locazione ben determinate e gli accordi con nuovi locatari circa l'ammontare del canone.

29§. Con la sentenza n° 10270 del 1° dicembre 1994, la Corte di Cassazione stimò che la valutazione del danno subito dal proprietario poteva egualmente essere effettuata secondo equità.

30§. Con la sentenza n° 5927 del 27 maggio 1995, la Corte di Cassazione stabilì che il limite dell'indennizzo, che poteva essere richiesto dal proprietario, poteva applicarsi solo ed esclusivamente per i periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge.

31§. Con la sentenza n° 6359 del 6 giugno 1995, la Corte di Cassazione riaffermò che il proprietario era tenuto a fornire la prova, al fine di dimostrare il danno subito in termini di perdita del canone o dell'impossibilità di vendere l'appartamento, dell'esistenza di proposte di locazione o di acquisto ben determinate. In seguito, lo stesso principio fu confermato dalle sentenze n° 4864 del 14 aprile 2000 e n° 9545 del 1° luglio 2002.

32§. Con la sentenza n° 1032 del 10 febbraio 1996, la Corte di Cassazione affermò che il danno subito dal proprietario poteva essere provato con la semplice richiesta di un canone superiore determinato sulla base dell'ammontare che egli avrebbe potuto percepire in regime di libero mercato.

33§. Infine, con la sentenza n° 10560 del 19 luglio 2002, la Corte di Cassazione fissò il principio secondo cui la costituzione in mora del conduttore affinché egli restituisca l'immobile sussiste, indipendentemente dalla data fissata dal giudice per l'esecuzione forzata, sin dal giorno della scadenza del contratto accertata durante il processo.

e) La questione dell'assistenza della forza pubblica e la giurisprudenza della Corte di Cassazione

34§. Con la sentenza n° 3873 del 26 febbraio 2004, la Corte di Cassazione si pronunciò sulla questione dell'assistenza della forza pubblica.

35§. Questa sentenza intervenne nel quadro di un caso che aveva per oggetto una domanda di risarcimento fatta nel 1990 da parte dei proprietari contro il Ministero dell'Interno.

36§. Essi domandavano, in particolare, il rimborso dei danni subiti in conseguenza del ritardo con cui avevano riottenuto il loro appartamento causato, secondo loro, dal fatto che non avevano beneficiato dell'assistenza della forza pubblica.

37§. L'ufficiale giudiziario aveva proceduto a ventuno tentativi di accesso di cui diciannove infruttuosi. Secondo i proprietari, soltanto sei di questi tentativi erano caduti in periodi nei quali era stata disposta la sospensione legislativa degli sfratti.

38§. Per i rimanenti tredici, i ricorrenti affermano che l'amministrazione non aveva fornito alcuna prova della sussistenza di cause di forza maggiore che la aveva posta nell'impossibilità assoluta di prestare la forza pubblica necessaria.

39§. La domanda dei ricorrenti fu accolta in prima istanza dal tribunale di Roma che liquidò loro la somma di 177.886.610 lire italiane (ITL) [91.870,77 EUR] a titolo di risarcimento. A seguito

dell'appello interposto dal ministero, questa sentenza fu riformata dalla Corte d'appello di Roma per il motivo che, tenuto conto delle esigenze d'ordine pubblico allegare dall'amministrazione, i ricorrenti non avevano fornito la prova del fatto che il rifiuto di prestare l'assistenza della forza pubblica fosse ingiustificato. I ricorrenti dunque ricorsero in Cassazione.

40§. La Corte di Cassazione ricordò che, con la sentenza n° 2478 del 18 marzo 1988, essa aveva affermato, a Sezioni Unite, il principio secondo cui il proprietario che dispone di un titolo esecutivo giudiziale ha il diritto d'ottenere dall'amministrazione i mezzi necessari per la sua attuazione, ivi compresa l'utilizzazione della forza pubblica. Si trattava dunque di un obbligo e non d'una competenza discrezionale dell'amministrazione.

41§. Peraltro, la Corte di Cassazione ricordò che, con la sentenza n° 5233 del 26 maggio 1998, a Sezioni Unite, essa aveva tratto da questa premessa il corollario secondo cui l'eventuale impossibilità di adempiere per l'amministrazione deve essere valutata con particolare rigore. In particolare, la legittimità del rifiuto dell'autorità di polizia di prestare l'assistenza richiesta nel giorno e nell'ora indicati dall'ufficiale giudiziario deve essere valutata alla luce dell'indicazione alternativa d'una ora diversa o, al limite, d'un giorno diverso, e dell'indicazione, caso per caso, delle ragioni che giustificano l'impossibilità.

Essa precisò parimenti che l'autorità di polizia dispone di un margine di discrezionalità tecnica nella scelta del momento concreto in cui mettere a disposizione la propria assistenza.

42§. Salva l'ipotesi in cui vi sia una impossibilità causata da forza maggiore, se l'autorità competente rifiuta queste azioni, nonostante la domanda dell'ufficiale giudiziario, si deve riconoscere al proprietario la facoltà di formulare davanti al giudice ordinario, una domanda di risarcimento contro l'amministrazione per il danno subito da questo rifiuto.

43§. La Corte di Cassazione riaffermò il principio fissato nelle sentenze n° 8827 e 8828 del 31 maggio 2003, secondo cui la riparazione mediante indennizzo costituisce l'imprescindibile presidio minimo a tutela del diritto violato ove la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto. Essa dichiarò che il diritto alla realizzazione dell'ordine contenuto in un titolo esecutivo giudiziale doveva essere considerato come tale, giacché la possibilità di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale dei propri diritti si estende fino alla attuazione delle decisioni giudiziarie definitive ed obbligatorie.

44§. La Corte di Cassazione cassò con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma. Essa fissò il principio secondo cui, nei casi concernenti le domande di risarcimento formulate dai proprietari contro l'amministrazione al fine di ottenere il rimborso dei danni subiti in conseguenza dell'esecuzione tardiva o mancata delle ordinanze di sfratto, è l'amministrazione che deve dimostrare che si trovava nella impossibilità di prestare l'assistenza della forza pubblica. Questa impossibilità, in particolare, non esclude la responsabilità dell'amministrazione salvo che non sia dovuta alla sopravvenienza di esigenze straordinarie ed imprevedibili. A tal riguardo, la Corte di Cassazione sottolineò che eventuali situazioni di crisi permanenti, come quelle che possono affliggere la giustizia o l'amministrazione, non escludono la responsabilità per i danni causati agli individui ma, al contrario, possono esserne l'origine. In particolare, la « crisi » della giustizia non ha impedito che lo Stato sia condannato più volte dalla Corte europea per la durata eccessiva delle procedure giudiziarie e non impedisce, ad oggi, che lo sia da parte dei giudici nazionali ai sensi della legge del 24 marzo 2001 n° 89, detta « legge Pinto ».

IN DIRITTO

I. SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

45§. Nelle osservazioni del ministero dell'Interno datate 16 dicembre 2003 e giunte in cancelleria il 18 dicembre 2003, il Governo fa valere che, ai sensi dell'articolo 1591 del codice

civile, le sospensioni legislative degli sfratti dei conduttori non escludono la responsabilità del conduttore per i danni causati al proprietario in conseguenza del rilascio tardivo dell'immobile. Ora, non risulta dal dossier che il ricorrente abbia avviato una tale azione. Pertanto, trattandosi esclusivamente d'una negligenza del ricorrente, la perdita subita da quest'ultimo non può essere posta a carico dello Stato.

46§. Nella misura in cui le osservazioni presentate dal Governo su questo punto sono assimilabili ad una eccezione preliminare fondata sul non esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte nota che, nelle sue osservazioni scritte sulla ricevibilità del ricorso, il Governo non ha né invocato l'esistenza d'una tale via di ricorso né ha argomentato sul non esaurimento.

Pertanto, questa eccezione si scontra con la sua esclusione (vedere, tra le altre, *Ceteroni c. Italia*, sentenza del 15 novembre 1996, *Recueil* 1996-V, pp. 1755-1756, § 19, e la sentenza *Pantea c. Romania*, n° 33343/96, 03.06.2003).

II. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1 E DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

47§. Il ricorrente lamenta l'impossibilità prolungata di riottenere il suo appartamento, per colpa della mancata concessione dell'assistenza della forza pubblica. Egli allega la violazione del suo diritto di proprietà, siccome riconosciuto dall'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione, che dispone :

« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale..

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. »

48§. Il ricorrente allega anche una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte pertinente dispone :

« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente (...)il quale deciderà (...) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile »

49§ . La Corte ha già trattato a più riprese i casi che sollevano questioni simili a quelle del caso di specie ed ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n° 1 (vedere sentenza *Immobiliare Saffi*, sopra citata, §§ 46-75, *Lunari c. Italia*, n° 21463/96, §§ 34-46, 11 gennaio 2001, e *Palumbo c. Italia*, n° 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000).

50§. La Corte ha esaminato il presente caso e considera che il Governo non ha fornito alcun fatto né argomento che potesse condurre ad una differente conclusione nel presente caso. Essa constata che il ricorrente ha dovuto attendere circa sette anni e sette mesi a decorrere dal primo tentativo di sfratto dell'ufficiale giudiziario prima di poter riottenere il suo appartamento.

51§. Di conseguenza, in questo caso, vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 e dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

352§ Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno materiale

453§ Il ricorrente domanda 38.114,52 EUR per pregiudizio materiale, corrispondendo questa somma alla differenza tra il canone al prezzo di mercato e quello versato dal suo conduttore per un periodo di dieci anni.

Il ricorrente fa valere che egli ha percepito dal suo ex conduttore la somma di circa 154,94 EUR mensili, allorquando a decorrere dal 1° marzo 2001, egli ha affittato il suo appartamento al prezzo di 619,75 EUR mensili. Il ricorrente ha trasmesso il nuovo contratto di locazione.

54§. Il Governo contesta queste pretese. Egli sembra reputare che, nella misura in cui il ricorrente ha trascurato di tentare di recuperare i danni subiti avvalendosi dell'articolo 1591 del codice civile, egli (il Governo n.d.t.) non può essere ritenuto responsabile delle eventuali conseguenze negative d'ordine finanziario subite da questi.

In ogni stato di causa, egli considera che il ricorrente non ha fornito né la prova del valore commerciale dell'immobile né altre informazioni concernenti il modo di calcolo della perdita di guadagno, i canoni al prezzo di mercato nel comune di Castellammare di Stabia e l'ammontare globale dei canoni percepiti.

55§. La Corte osserva che il Governo non introduce alcun argomento a proposito della possibilità che sembra essere stata sviluppata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione d'intentare procedura per risarcimento danni contro lo Stato in seguito alla carenza, ingiustificata, d'assistenza della forza pubblica.

La Corte nota che il ricorrente può adire le giurisdizioni civili ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile formulando una domanda per riparazione contro il suo ex conduttore al fine d'ottenere il rimborso dei danni causati da quella in conseguenza del rilascio tardivo dell'immobile.

Si tratta in effetti, nella fattispecie, di danni che scaturiscono dal comportamento illegale del conduttore, che, indipendentemente dalla cooperazione dello Stato nella messa in esecuzione della decisione giudiziaria di sfratto, doveva restituire l'appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni è prima di tutto la conseguenza del comportamento illegale del conduttore. La violazione dell'articolo 6 della Convenzione commessa dallo Stato e constatata dalla Corte è d'ordine procedurale e posteriore alla condotta del conduttore.

La Corte constata di conseguenza che il diritto interno italiano permette di riparare le conseguenze materiali della violazione, e reputa che bisogna rigettare la domanda di equa soddisfazione per quanto concerne il danno materiale.

B. Danno morale

56§. Il ricorrente domanda 36.151,98 EUR per danno morale.

57§. Il Governo non si pronuncia.

58§. La Corte reputa che il ricorrente ha subito un torto morale certo. Statuendo secondo equità, essa gli attribuisce 3.000 EUR a questo titolo .

C. Spese legali

59§. Il ricorrente domanda parimenti 3.201,19 EUR pour le spese legali della procedura d'esecuzione.

60§. Le Governo non si pronuncia.

61§. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa ragionevole la somma di 700 EUR a titolo di spese legali della procedura nazionale e la attribuisce al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Rigetta* l'eccezione preliminare del Governo ;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 ;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione ;
4. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme :
 - i. 3 000 EUR (tre mila euro) per danno morale ;
 - ii. 700 EUR (sette cento euro) per spese legali ;
 - iii. in aggiunta ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta ;
 - b) che a decorrere dallo scadere del predetto termine e fino al versamento, questi ammontari dovranno essere maggiorati con un interesse semplice pari al tasso praticato per i prestiti dalla Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti in percentuale ;
5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 dicembre 2004 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Boštjan M. ZUPANČIČ (PRESIDENTE)

Vincent BERGER (Cancelliere)